



CITTÀ DI GIULIANOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 29/05/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI ANNO 2023- MODIFICA E APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di maggio e alle ore 17:10, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune di Giulianova, previo adempimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in sessione Ordinaria, seduta Seduta di Consiglio Comunale di prima convocazione, il Consiglio Comunale

All'appello nominale chiamato dal Segretario Generale ad inizio seduta risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

Nome	Ruolo	Presenza
Francioni Matteo	Presidenza	Presente
Piccione Valentina	Membro	Presente
Persiani Livio Riccardo	Membro	Assente Giustificato
Mastrilli Gianni	Membro	Presente
Guidobaldi Antonella	Membro	Presente
Garzarella Giulio	Membro	Presente
Vasanella Paolo	Membro	Presente
Ciafardoni Ernesto	Membro	Assente Giustificato
Carpineta Matteo	Membro	Assente Giustificato
Bonaduce Paolo	Membro	Presente
Arboretti Giancristofaro Franco	Membro	Presente
Costantini Jwan	Membro	Presente
Di Valerio Ida Carina	Membro	Presente
Ortolani Alberta	Membro	Presente
Cicchinè Andrea	Membro	Presente
Montebello Federico	Membro	Presente
Di Carlo Daniela	Membro	Presente

Risultano presenti n. 14 e assenti n.3.

Assume la presidenza il Signor Francioni Matteo in qualità di Presidente del Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Vecchi, che provvede alla redazione del presente verbale.



CITTÀ DI GIULIANOVA

Illustra l'Assessore Soccora Loredana Ciliberti.

Intervengono i Consiglieri: Franco G. Arboretti, Paolo Vasanella, gli Assessori Marco Di Carlo e S. L. Ciliberti.

Entra Matteo Carpineta alle ore 18:43. (P. n. 15)

Intervengono il Consigliere Paolo Bonaduce, l'Assessore Ciliberti, i Consiglieri: Bonaduce, Arboretti e Ortolani.

Dichiarazione di voto:

- Piccione	contrario
- Montebello	favorevole
- Mastrilli	favorevole
- Francioni	favorevole
- Arborett	contrario
- Carpineta	favorevole
- Guidobaldi	favorevole
- Cicchinè	favorevole
- Bonaduce	assente
- Vasanella	favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il comma 639 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) introduce con decorrenza 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti ed autonomi tributi, in sostituzione dei prelievi pre-esistenti: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- Il comma 682 della legge 147/2013 disciplina la potestà regolamentare in materia di Tassa sui Rifiuti, prevedendo l'onere per il Comune di indicare gli elementi fondamentali di gestione del nuovo tributo.
- Il comma 738 della legge 160/2019 (legge di stabilità 2020) ha introdotto con decorrenza 1 gennaio 2020 la nuova imposta unica comunale e, contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni in materia di IMU e TASI di cui alla legge 147/2013, lasciano vigenti le norme riferite alla Tassa Rifiuti;
- Il D. Lgs. 116/2020 nonché le nuove direttive ARERA hanno apportato alcune variazioni normative che comportano la necessità di adeguare anche il vigente regolamento della TARI;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/05/2022 veniva approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;



CITTÀ DI GIULIANOVA

- L'operatività degli obblighi contenuti nel TQRIF decorre dal 1 gennaio 2023 (art. 1 co. 1.2 della delibera 15/2022/R/RIF);

Viste le disposizioni previste dalla Delibera n.15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), in relazione alle quali è necessario apportare sostanziali integrazioni/modifiche al vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare prevedere:

1. Il termine (90 giorni) entro il quale presentare la dichiarazione Tari (inizio/variazione/cessazione), previsto dall'art. 6 del TQRIF;
2. La decorrenza delle richieste variazioni, sia in riduzioni quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
3. Termini, modalità del versamento, prevedendo la possibilità di pagare con F24, oltre che attraverso la piattaforma dei pagamenti di Pago PA (art. 23- 24 TQRIF);
4. La periodicità di riscossione (art. 26 TQRIF);
5. La rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27.1 TQRIF);
6. La rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante riconoscimento di eventuali crediti a favore del contribuente, con possibilità di compensazione nella prima bolletta utile (art. 28.1 TQRIF).

Viste le ulteriori modifiche apportate ed evidenziate in grassetto nel corpo del testo del Regolamento, allegato alla presente, resesi necessarie al fine di coordinare e rendere più chiare alcune disposizioni;

Richiamato il comma 683 della legge 147/2013 il quale prevede che il regolamento comunale debba essere approvato entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, affinché abbiano efficacia dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30-12-2021, n. 228, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che : *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”.*

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 19/04/2023, il quale ha stabilito che : *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”*

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione dell'ente, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.n.267/2000;

Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art.49, comma 1 e art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;

Visti:

- il D. Lgs.18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";



CITTÀ DI GIULIANOVA

- Il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali
- La Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- Delibera ARERA n° 15 del 18/01/2022 e Allegato A;

CON VOTI presenti al Consiglio n. 15:

- favorevoli n. 11;
- contrari n. 4 (Arboretti, Ortolani, Di Carlo e Piccione);

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1. di approvare** con decorrenza 01/01/2023 l'allegato Regolamento recante la disciplina della tassa sui rifiuti Tari, modificato ed altresì adeguato alle disposizioni contenute nel TQRIF (allegato A) della delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022;
- 2. di prendere atto** che dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia TARI, che restano valide solo per la gestione per competenza degli anni pregressi fino al 31/12/2022;
- 3. di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160
- 4. di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 TUEL.



CITTÀ DI GIULIANOVA

PARERI DI REGOLARITA'

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

Sulla Proposta di delibera sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERE	ESITO	MOTIVAZIONE
Parere Tecnico C	Favorevole	
Parere di Regolarità Contabile C	Favorevole	



CITTÀ DI GIULIANOVA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.



CITTA' DI GIULIANOVA

PROVINCIA DI TERAMO

(art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013
Legge di stabilità per l'anno 2014)

REGOLAMENTO per L'APPLICAZIONE della TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 30/06/2021
Modificato con Delibera di C.C.n.20 del 12/05/2022
Modificato con Delibera di C.C.n..... del

SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Articolo 2 bis	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Articolo 3	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 4	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 5	BASE IMPONIBILE
Articolo 6	DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
Articolo 7	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
Articolo 8	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Articolo 9	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo 10	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo 11	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 12	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 13	TARIFFA GIORNALIERA
Articolo14	ESCLUSIONI
Articolo15	RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Articolo15 bis	RIDUZIONI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Articolo16	AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo16 bis	CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
Articolo17	AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI
Articolo17 bis	RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
Articolo17 ter	CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Articolo 17 quater	CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo18	VERSAMENTI
Articolo19	ATTIVAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Articolo20	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Articolo21	ACCERTAMENTO
Articolo 22	RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 23	SANZIONI ED INTERESSI
Articolo 24	RIMBORSI E COMPENSAZIONI
Articolo 25	CONTENZIOSO
Articolo 26	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Allegati

All. A: Elenco rifiuti

All. B: Categorie di utenze non domestiche

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Giulianova della tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
- 2 L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
- 3 Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Giulianova, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 4 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 1 Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2 Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, discoteche e cinema all'aperto, parcheggi, gli specchi acquei oggetto di concessione demaniale per l'attività di ormeggio, o la superficie occupata dal natante in caso di autorizzazione all'ormeggio, in ogni caso al netto degli spazi di manovra e di transito;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3 La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 2 bis

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1 La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
- 2 Si definisce rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia obbligo di disfarsi.
- 3 Sono rifiuti urbani **quelli individuabili** ai sensi dell'art. 183, comma 1 b ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 4 Sono rifiuti speciali **quelli individuabili** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

- 1 Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2 In caso di pluralità di possessori od detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 3 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5 Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6 L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
- 7 Nel caso di specchi acquei adibiti all'ormeggio per lo svolgimento di attività professionali, sia di attività di pesca che di diporto e di servizi, il soggetto passivo è rappresentato dal concessionario o in mancanza di concessione dal soggetto autorizzato all'ormeggio.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

- 1 Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Giulianova relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2 In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce,

salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5

BASE IMPONIBILE

- 1 Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, con esclusione di quella parte con altezza minima di m.1,50.
- 2 La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 3 Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4 Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
- 5 La superficie imponibile degli specchi acquei è costituita dalla superficie indicata nella concessione demaniale o dalla superficie occupata dal natante in caso di autorizzazione all'ormeggio, in ogni caso al netto degli spazi di manovra e di transito.

Articolo 6

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

- 1 Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2 Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il comune può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, e 4a dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a del medesimo allegato 1.

- 3 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4 Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i. devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
- 5 La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA.
- 6 In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
- 7 Nella determinazione dei costi di cui al comma 654 Legge 147/2013, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- 8 Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
- 9 Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
- 10 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 7

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

- 1 La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

- 2 La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3 L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 8

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1 Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2 L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3 [soppresso]
- 4 Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 9

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1 La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2 La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3 I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Articolo 10

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

- 1 Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente, **da presentare nei termini e con le decorrenze previste all'art. 19**. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come ad es. le colf, le badanti ecc.) che dimorano presso la famiglia.

- 2 Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, sempreché la permanenza sia inferiore a sei mesi.
- 3 Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione delle persone fisiche, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità.
- 4 Le cantine, le autorimesse, **i depositi e locali similari** si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se **possedute o detenute** da **una** persona fisica **non esercente attività imprenditoriale o professionale**, priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
- 5 Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 6 Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 7 Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del primo di gennaio dell'anno di tassazione, o per le nuove utenze, dalla data di inizio occupazione, con congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 11

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2 La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
- 2 L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

- 3 Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4 La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 5 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6 In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 7 Per gli stabilimenti balneari la tassa si applica sull'intera area avuta in concessione. Per gli stabilimenti balneari nei quali sia svolta attività di bar, ristorante, pizzeria, ecc., alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 8 A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
- 9 A decorrere dal 2020 sono istituite le sottocategorie:
 - 4.1 "specchio acqueo per attività di ormeggio natanti da diporto";
 - 4.2 "specchio acqueo per attività di ormeggio commerciale"
- 10 Per gli specchi acquei di cui all'art.2 comma 2 lett. b), la tariffa applicabile viene autonomamente determinata rispetto a quella della quale dovessero eventualmente far parte.

Articolo 13

TARIFFA GIORNALIERA

- 1 La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2 L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 %".
- 4 L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
- 5 Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 14

ESCLUSIONI

- 1 Sono escluse dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

- 2 Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 3 Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) [soppresso]
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) Si intendono attività sportive quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle società sportive, associazioni sportive e dalle relative sezioni affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola la presenza umana;
 - e) le soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - f) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione **o conduzione, anche in via presunta, ai sensi dell'art.2, comma 3;**
 - h) [soppresso]
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - k) gli specchi acquei adibiti al solo transito di natanti o a spazi di manovra;
 - l) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.
- 4 Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 5 Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà

applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 15

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1 Sono esenti dalla tassazione le abitazioni principali (escluse le categorie catastali A1 – A8 – A9), dei contribuenti nel cui nucleo familiare è presente una persona riconosciuta portatrice di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92. Sono esenti, altresì, le pertinenze relative alle abitazioni principali di cui al periodo precedente, nella misura di una unità pertinenziale individuata nella categoria catastale classificata in C2 o C6 o C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Requisito per beneficiare dell'esenzione di cui sopra, è il possesso di un ISEE riferito all'intero nucleo familiare, non superiore ad € 18.000,00. **Al fine di beneficiare di tale esenzione, i contribuenti aventi i requisiti, devono presentare apposita domanda, corredata di verbale di accertamento handicap redatto dalla Commissione Medico Legale, entro 90 giorni dalla data del rilascio, unitamente all'Attestazione ISEE valida per il periodo. Qualora la domanda venga presentata oltre il termine indicato, l'esenzione produrrà i suoi effetti dalla data di presentazione della richiesta.** Per i contribuenti portatori di handicap di cui all'art. 3 c. 3 della Legge 104/92 monocomponenti, deceduti nel corso dell'anno, **per i quali non è possibile produrre l'Attestazione ISEE**, si fa riferimento al reddito complessivo risultante dall'ultima denuncia presentata, che non deve essere superiore ad € 12.000,00.

L'esenzione del presente comma sarà commisurata al periodo di effettivo possesso dei requisiti.

- 2 La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
 - b) Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla tariffa variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata **della documentazione comprovante l'ottenimento dell'autorizzazione al compostaggio e l'acquisizione dell'apposito contenitore. Nel caso in cui sia accertato il conferimento della frazione organica al pubblico servizio da parte del richiedente, la riduzione sarà revocata ed il tributo ripristinato ed applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.**
 - c) Utenze domestiche relative a nuclei familiari con 5 (cinque) o più occupanti. La riduzione, pari al 30% della parte variabile della tariffa, è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata certificazione ISEE non superiore ad € 8.000,00.
 - d) Utenze domestiche relative a nuclei familiari monocomponente ultraottantenni. La riduzione, pari al 50% della parte variabile della tariffa, è subordinata alla

presentazione di apposita istanza con allegata certificazione ISEE non superiore ad € 18.000,00.

- e) **Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica. La riduzione, pari all'intera parte variabile della tariffa, è subordinata alla presentazione di apposita istanza che dimostri lo stato di fatto dell'immobile e l'avvenuta disattivazione delle utenze.**
- 3 È ridotta di due terzi la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.
 - 4 Qualora si rendano applicabili più riduzioni e agevolazioni, esse si sommano e si applicano alla tariffa di riferimento fino ad un massimo del 50% sulla tariffa variabile.
 - 5 **La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro 90 giorni dal verificarsi della condizione di riduzione ed ha effetto dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro tale termine, ovvero, dalla data di presentazione della richiesta, se successiva.**
 - 6 Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 - 7 **Al fine di conservare le esenzioni e/o le riduzioni di cui ai commi precedenti, per le annualità successive e dove richiesto, il contribuente è tenuto a presentare l'Attestazione ISEE aggiornata ed in corso di validità per l'anno di competenza, entro e non oltre il 30/09; in caso contrario, sarà considerato decaduto dal beneficio concesso.**

Articolo 15 bis

RIDUZIONI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

- 1 A decorrere dall'anno 2022, in via sperimentale, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo dell'anno di riferimento nel caso di manutenzione del verde pubblico. Con apposita delibera vengono stabiliti i criteri e le condizioni per la realizzazione degli interventi, l'elenco delle aree a verde pubblico individuate e l'importo sostenuto dal Comune per la manutenzione di ciascuna area. La riduzione della tariffa potrà operare nella misura percentuale fissata dalla Giunta Comunale entro il limite massimo del costo sostenuto dal Comune per la manutenzione della stessa area.
- 2 La riduzione opera mediante rimborso dell'eccedenza di tassa iscritta a ruolo, risultata successivamente non dovuta.
- 3 Per l'anno 2022 il contribuente interessato dovrà presentare richiesta al servizio ambiente attraverso la compilazione del modulo appositamente predisposto entro il 30 novembre 2021 e per gli anni successivi entro il 31 gennaio dell'anno nel quale intende svolgere l'intervento di manutenzione. In caso di più richieste presentate in relazione alla medesima area prevarrà l'ordine temporale di ricevimento delle stesse salvo accordo tra le parti interessate. Gli interventi di manutenzione dovranno essere autorizzati dal Servizio Ambiente, per l'anno 2022, entro il 31 dicembre 2021 e per gli

anni successivi entro il 28 febbraio dello stesso anno. Il Servizio Ambiente entro il 31 dicembre dell'anno in cui il contribuente ha svolto la manutenzione del verde pubblico, consegnerà all'ufficio tributi una attestazione redatta e sottoscritta dal Responsabile del Settore competente con l'indicazione degli interventi effettuati e la precisazione dell'importo monetario corrispondente all'entità dei lavori eseguiti valevole ai fini del riconoscimento della riduzione. Il Servizio Tributi entro il 28 febbraio dell'anno successivo, provvederà a liquidare i rimborsi previa verifica degli avvenuti pagamenti del tributo.

- 4 Per usufruire della riduzione il contribuente deve essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali.

Articolo 16

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2 La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3 Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, si applica una riduzione del 20% sulla tariffa variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento.
- 4 Alle utenze non domestiche relative a locali ed aree di cui alle categorie 2,13,14,15, 16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29 e 30, come elencate nell'allegato B del regolamento comunale TARI, ubicate all'interno del perimetro dell'area definita "Centro Storico" è applicata una riduzione del 20% della tariffa variabile.
- 5 Sono esenti dal pagamento della tariffa i locali utilizzati per il banco alimentare gestito da associazioni no profit.
- 6 Le agevolazioni di cui al presente articolo, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate entro il termine del 31 dicembre dell'anno di competenza.
- 7 Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 16 bis

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

- 1 Il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato alla verifica da parte dell'ufficio del regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento del tributo.

Articolo 17

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

- 1 Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

- a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari;
- b) le superfici adibite all'allevamento degli animali;
- c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali "adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);
- d) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

- 2 La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
- 3 Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento del 25%.
- 4 **La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro 90 giorni dal verificarsi della condizione di riduzione ed ha effetto dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro tale termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva,** utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegata la documentazione prevista dal comma 3 del presente articolo
- 5 Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
 - a) per il comma 1: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;

- b) per il comma 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
 - c) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.
- 6 In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
- 7 Le riduzioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

Articolo 17 bis

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

- 1 Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
- 2 La riduzione di cui sopra viene calcolata a consuntivo su richiesta del produttore in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
- 3 Al fine del calcolo della predetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e con allegata l'attestazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti avviati al riciclo, in conformità alla normativa vigente. Dovranno essere allegate, inoltre, copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto del destinatario dei rifiuti, copia dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali del trasportatore e copia del MUD. Tutta la documentazione in oggetto sarà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificare la congruità dei dati in essa contenuti.
- 3 bis La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fi-scale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

- 4 La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria di attività corrispondente (tabella 4a, allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n.158, utilizzata nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dei criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani).
- 5 La riduzione di cui al precedente comma 1 viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo; tale coefficiente va applicato alla quota variabile nella percentuale indicata nella tabella di cui al successivo comma 6. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, calcolata con le modalità di cui al precedente co. 4.
- 6 Il quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo viene valorizzato in base alla seguente tabella:

Rifiuti speciali avviati al riciclo		
Descrizione Valorizzazione	Quota fissa %	Quota variabile %
a) Qualora il recupero sia almeno pari al 15 % della produzione complessiva (definita dai kd)	0	15
b) Qualora il recupero sia almeno pari al 30 % della produzione complessiva (definita dai kd)	0	30
c) Qualora il recupero sia almeno pari al 50 % della produzione complessiva (definita dai kd)	0	50
d) Qualora il recupero sia almeno pari al 70 % della produzione complessiva (definita dai kd)	0	70

- 7 la riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

Articolo 17 ter

CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1 Le riduzioni e le agevolazioni per le utenze non domestiche sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70% del tributo dovuto.

Articolo 17 quater

CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

- 1 Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2 Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.
- 3 Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo PEC al Comune il modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con il quale manifestano la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:
 - a) **il nominativo del contribuente;**
 - b) **l'ubicazione degli immobili di riferimento;**
 - c) **la stima delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotti che saranno avviati a recupero, distinti per codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti);**
 - d) **la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;**
 - e) **l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali bidoni/cassonetti/containers.**

Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di uno o più accordi contrattuali di durata almeno pari alla precedente lettera d) con uno o più soggetti debitamente autorizzati che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti, unitamente all'attestazione rilasciata dai legali rappresentanti dei predetti soggetti, sulle modalità di recupero adottate per i rifiuti ad essi conferiti.

- 4 La comunicazione di cui al comma 3, con la quale le utenze manifestano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato, **da presentare entro il 30 giugno**, produce effetto **almeno** per il **biennio** decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata.
- 5 **La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni**

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, corredata di idonea documentazione volta alla rappresentazione del procedimento di recupero dei propri rifiuti ed alla dimostrazione del non utilizzo del servizio pubblico comunale;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero presso cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 6 Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
 - 7 Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 18

VERSAMENTI

- 1 Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2 Il versamento deve essere effettuato alle scadenze e con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
- 3 Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 4 Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
- 5 La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
- 6 **Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione per i seguenti ca-si:**
 - **agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;**

- a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
- 7 La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Articolo 19

ATTIVAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO

- 1 Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.
- 2 La dichiarazione di iscrizione deve essere presentata dall'utente al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15 del 2022. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
- 2 bis Le dichiarazioni di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
- 2 ter Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto al termine di cui al punto precedente si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione. Entro i termini prescrittivi, resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto, qualora il tributo non sia stato nel frattempo assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o non sia stato recuperato in sede di accertamento da parte dell'ente.
- 2 quater Tutte le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente, producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 3 Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 4 Le dichiarazioni presentate in conformità a quanto previsto, hanno effetto anche per gli anni successivi. Al verificarsi di modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un

diverso ammontare del tributo, il **contribuente è tenuto a presentare una nuova dichiarazione con le modalità e nei termini predetti.**

- 5 La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 6 Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 7 Le persone fisiche anagraficamente residenti, iscritte a ruolo per le utenze domestiche, non sono tenute a dichiarare le variazioni dei componenti nell'anno di riferimento.

Articolo 20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1 Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 21

ACCERTAMENTO

- 1 Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 2 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3 In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile,
- 4 Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

- 5 In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi.

Articolo 22

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1 La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i. in riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
- 2 Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 23

SANZIONI ED INTERESSI

- 1 In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con ritardo si applicano le riduzioni di sanzione previste dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per il ravvedimento operoso, se applicabili. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 2 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3 In caso di **tardiva, incompleta o** infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4 In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 21 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5 Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6 La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 7 Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 24
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1 Il rimborso ovvero la compensazione delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2 Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 23, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3 Non sono eseguiti rimborsi ovvero compensazioni per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 18, comma 4, del presente regolamento.
- 4 **Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta. Il rimborso viene effettuato nelle seguenti modalità:**
 - **Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;**
 - **Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 TQRIF associato all'indicatore riportato al comma 28.3 TQRIF.**
- 5 **Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a centoventi (120) giorni lavorativi, ed è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.**

Articolo 25
CONTENZIOSO

- 1 In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2 Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 26
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

- 1 Le norme del presente regolamento **recepiscono le direttive impartite dall'ARERA con la delibera 15/2022** e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto con decorrenza **1° gennaio 2023**.
- 2 [soppresso]
- 3 Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 4 I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 5 **Per quanto non espressamente regolamentato si richiama l'applicazione della vigente normativa in materia.**

ALLEGATO A

Allegato L-quater)

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole e luoghi di culto
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - a. "specchio acqueo per attività di ormeggio natanti da diporto";
 - b. "specchio acqueo per attività di ormeggio commerciale"
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi di Abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, ferramenta e altri beni durevoli;
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi particolari quali filatelia tende tessuti tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe parrucchieri estetista barbiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, ecc.)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23. Mense, Birrerie, hamburgerie;
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club